

Rivista
trimestrale

ISLE



Rassegna Parlamentare

3

1998

Luglio/Settembre

Anno XL

Giuffrè editore

I SEMI-PRESIDENZIALISMI FALLITI. GERMANIA: LA COSTITUZIONE DI WEIMAR (*)

di STEFANO CECCANTI

SOMMARIO: 1. Premessa metodologica: la scelta di delimitare l'ambito. — 2. Il semipresidenzialismo degli osservanti e il parlamentarismo degli osservati. — 3. Una « Costituzione di riserva » destinata a priori al fallimento? — 4. Continuità e discontinuità tra Weimar e Bonn.

1. *Premessa metodologica: la scelta di delimitare l'ambito.*

Avendo l'anno scorso in un analogo Convegno all'Università di Trieste esaminato in modo organico la Costituzione di Weimar nel suo testo e nella sua evoluzione ed essendo per di più essa oggetto da tempo di studi consolidati, a differenza di quasi tutte le esperienze semi-presidenziali trattate nella giornata di oggi, rinvio a quel contributo [Ceccanti 1997 a] per una trattazione compiuta e scelgo in questo caso di soffermarmi su alcuni aspetti particolarmente stimolanti, a cominciare dalla scelta di questo convegno di inserire l'esperienza di Weimar tra i « semipresidenzialismi falliti ».

Il sostantivo in sé e la sua aggettivazione si prestano a molti interrogativi, di cui i più interessanti mi sembrano i seguenti:

- 1) *sul sostantivo*: ha senso inserire nella categoria di semipresidenzialismo una Costituzione i cui autori ritenevano invece incarnazione della forma di governo parlamentare più vera, cioè dualistica? (oggetto del paragrafo seguente);
- 2) *sull'aggettivazione*: il termine « fallito » indica un giudi-

(*) Relazione al Convegno dell'Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, sede di Forlì, « Il semipresidenzialismo. Attualità di un modello », sessione su « I semipresidenzialismi falliti », 5 maggio 1998.

zio di valore in sé scontato, ma vi sono due aspetti rilevanti e non scontati:

a) per un verso la connessione col sostantivo: è fallito perché era un semi-presidenzialismo? (a cui si cerca di rispondere nel paragrafo 3);

b) e per altro verso l'inevitabile comparazione col termine di riferimento inevitabilmente sotteso, il modello monista successivo, comunemente ritenuto « riuscito » (di cui si tratta nel paragrafo 4).

2. *Il semi-presidenzialismo degli osservanti e il parlamentarismo degli osservati.*

Gli Autori della Costituzione di Weimar si stupirebbero certo di ritrovare la propria realizzazione istituzionale ricompresa in una categoria distinta (anche se non rigidamente separata) da quella della forma di governo parlamentare. Ciò nonostante, come si dirà tra breve, ciò non appare né infondato né inopportuno.

Com'è noto, nella loro visione l'equilibrio tra due centri di autorità capaci di bilanciarsi a vicenda, il Capo dello Stato ed il Parlamento, ovvero una forma di dualismo istituzionale, era la chiave della genuina forma di governo parlamentare. Non a caso nel discorso paradigmatico di H. Preuss all'Assemblea Nazionale in occasione della presentazione della bozza di Costituzione si parla della necessità di un « equilibrio dei poteri » da realizzare ponendo « accanto al Parlamento risultante da elezioni popolari dirette e puramente democratiche un forte potere presidenziale scaturente dalla medesima base democratica » [cit. in Mommsen 1993, 523].

Per rifarci più puntualmente al testo costituzionale del 1919, la regolazione del rapporto fiduciario, peraltro molto essenziale, è l'elemento più tipico di uno schema dualista: il Governo veniva a trovarsi in un rapporto di doppia dipendenza, verso il Presidente (art. 53: « Il Cancelliere e, su proposta di questi, i ministri vengono nominati e licenziati dal Presidente ») e verso il Parlamento (art. 54: « Il Cancelliere ed i ministri per rimanere in carica hanno bisogno della fiducia del Reichstag.

Ognuno di essi deve dimettersi se il Reichstag, con espressa deliberazione, gli ritiri la sua fiducia »).

Solo in questo modo, col passaggio all'elezione diretta del Presidente, dopo la crisi della legittimità di diritto divino, era possibile rilanciare un'ipotesi dualista da parte di coloro che identificavano la genuina forma di governo parlamentare con quel suo particolare equilibrio, che ritenevano che essa fosse indissolubilmente legata, come scriveva Georges Burdeau, all'« associazione senza confusione degli organi esecutivo e legislativo e rispondeva così a quella formula un pò misteriosa: due organi e tre poteri » [1932]. Siamo evidentemente qui ad un'evidente applicazione particolare di quella logica generale descritta da Schmitt, secondo il quale i concetti giuridici non sono altro che concetti teologici secolarizzati: i tre poteri corrispondono allo schema trinitario e i due organi alla duplice natura di Gesù Cristo secondo quanto definito dal Concilio di Calcedonia.

Questo nuovo dualismo, costruito sulla nuova legittimità elettiva di un Capo dello Stato dotato di poteri propri, scelto a suffragio universale diretto, secondo l'art. 41 della Costituzione, ha motivato in seguito la genesi della nuova categoria di semipresidenzialismo da parte di Maurice Duverger, in cui è stata inclusa *ex post* anche l'esperienza weimariana. Questa operazione concettuale si è rivelata feconda in quanto, al di là delle dispute sulla categoria in sé, risolte a mio avviso convincentemente in modo positivo [Rinella 1997 e Volpi 1997], dopo l'ondata monista dell'immediato secondo dopoguerra che aveva fatto erroneamente credere al successo inevitabile di tale modello, nuove spinte dualiste si sono riaffermate a partire dall'esperienza francese del 1958-1962. Se si fosse dimostrato vero l'assunto di Carré de Malberg, di Mortati e di vari altri Autori che il dualismo fosse stato sempre e comunque legato « a una fase di transizione » [Mortati 1973, 146], la genesi e lo sviluppo di tale categoria concettuale non vi sarebbero stati. Ovviamente soprattutto a difesa di Carré de Malberg, ma anche di Mortati, vi è da dire che essi pensavano al dualismo tradizionale, fondato sulla diversa legittimazione, ma fatalmente il loro giudizio si prestava ad essere interpretato in modo estensivo, cioè come giudizio

« troppo ottimista: nel senso che », puntando sul ruolo stabilizzante in senso monista del ruolo dei « partiti politici.. sottovalutava, probabilmente le difficoltà » che avrebbero reso « il ricorso alla stampella presidenziale una tentazione irresistibile (o una necessità) » [Fusaro 1997, 106]. Dopo la Quinta Repubblica francese, una soluzione esplicitamente dualista riacquisisce legittimità, influenzando anche i cicli costituzionali successivi. Per un verso, come rileva Duverger, la categoria nasce con l'intento di « legittimare quella svolta » costituita dall'elezione diretta dimostrando che altre esperienze democratiche le erano assimilabili, « che non eravamo i soli ad essere dotati di quel sistema » [1997, 154], per altro verso rinasce in modo profondamente diverso, modificando la base del sistema, ovvero il metodo di elezione dei deputati.

La diversa classificazione dei sistemi, lo scarto tra le categorie dei Costituenti di Weimar e le nostre, non deve però portarci ad estremizzare le distanze, a non cogliere che anche la forma di governo semi-presidenziale a causa della sua componente parlamentare si muove comunque dentro una gamma di problematiche comuni [Lanchester 1996]. Non a caso l'analisi realistica fa rilevare anche la persistenza non meramente formale di elementi dualistici anche in presenza di testi costituzionali più improntati al monismo, fa notare come la presenza di molteplici virtualità interpretative, collegate di solito al semi-presidenzialismo, la accomuni anche alle forme di governo parlamentari moniste non supportate da un sistema dei partiti bipartitico o ferreamente bipolare. Nella sua recente edizione del fortunato volumetto sul parlamentarismo, Philippe Lauvaux fa rilevare nelle recenti esperienze dell'Italia e del Belgio proprio questi elementi di tendenza [1997, 67]. Se Lauvaux volesse aggiungere nella prossima edizione ulteriori elementi di prova potrebbe anche citare esplicitamente non solo le prassi, ma anche l'esplicita teorizzazione che il nostro Presidente Scalfaro, lo scorso 9 marzo, intervistato in televisione da Sergio Zavoli, ha proposto: « ho dovuto scegliere io tre governi su cinque che ho tenuto a battesimo, perché il Parlamento non era in condizioni di dare quell'apporto costituzionale » per la « situazione patologica » in cui

si trovava e d'altronde i costituenti avevano attribuito al capo dello Stato « una specie di respiro » più profondo « per cui i compiti hanno un'ampiezza diversa se tutti gli organismi funzionano », ma hanno « un'ampiezza maggiore se sono in stato di sofferenza grave » [cit. in Ceccanti 1998, 67]. Paradossalmente proprio questa affermazione fortemente weimariana del nostro Capo dello Stato, pur non eletto direttamente, ci può ben guidare al paragrafo seguente, all'illustrazione del ruolo del Capo dello Stato a Weimar, come organo in grado di attivare una sorta di « Costituzione di riserva ».

3. *Una « Costituzione di riserva » destinata a priori al fallimento?*

Nel testo weimariano il Capo dello Stato non solo era pensato come organo capace di riequilibrare le tendenze prevaricatrici dell'Assemblea, ma anche in grado rispondere efficacemente alle situazioni di crisi, secondo l'argomentazione fondamentale utilizzata da Max Weber nella sua campagna a favore dell'elezione diretta e sistematizzata poi da Carl Schmitt soprattutto nel suo testo del 1931 su « Il Custode della Costituzione » [trad. it. 1981]. Peraltro questa linea viene a sovrapporsi a quella più tradizionale di valorizzazione del Capo dello Stato elaborata da Benjamin Constant come potere neutro e moderatore, regnante ma non governante, rappresentante della statualità e dell'unità dell'ordinamento di fronte ai conflitti politici e sociali [Ceccanti 1997 b, 16].

Non si era, come nei precedenti assetti dualistici, all'interno di una visione contrattualista, di un equilibrio sociale e quindi istituzionale contrattato, ma di un dualismo che nasceva nella classica « concezione organicistica della Nazione » nata nella Germania dell'epoca romantica, ben chiarita già nel 1932 da René Capitant [1982, 435], all'interno della quale il Presidente del Reich era concepito come rappresentante dell'unità della nazione mentre il Reichstag la rappresentava nella sua molteplicità. Sulla base di questa visione, ricostruita da Capitant, è quindi naturale che « più si alterano, per ciò che concerne i deputati al Reichstag, i principi del regime rappresentativo, iscritti

nei testi di Weimar, più i deputati abdicano alla loro indipendenza, più sono afferrati dai loro legami particolaristici, più diventano i mandatari del gruppo che li ha eletti, più, al contrario, il Presidente raccoglie l'eredità di quell'interesse generale » [Ivi, 442], è pronto cioè ad intervenire « di riserva » per garantire che l'unità non vada perduta.

Quella impostazione era a priori errata? Lo era in particolare il fatto di averla poggiata sull'elezione diretta? Lo era per la connessione con un sistema elettorale proporzionale puro per il Reichstag? Lo era l'arco dei poteri affidati al capo dello Stato, dallo scioglimento della Camera ai poteri di emergenza *ex art. 48*? *Ciascuna di queste quattro domande merita una specifica risposta.*

Una linea di ricostruzione deterministica avrebbe difficoltà a proporsi. *In primo luogo*, come notato dalla citazione del Presidente Scalfaro, l'idea di una « Costituzione di riserva » in grado di scattare di fronte a crisi della « Costituzione ordinaria » non ha affatto perso attrattività. Basti pensare in anni recenti alle proposte di Sartori originariamente ipotizzate per il Cile della transizione democratica di un « secondo motore » presidenziale, di un Governo di emanazione del capo dello Stato dopo un certo numero di crisi parlamentari [Sartori 1995] e ai ricorrenti richiami in tal senso del relatore sulla forma di governo sen. Salvi e di altri parlamentari per spiegare la logica della soluzione adottata nei lavori della nostra Commissione Bicamerale per le riforme. È incidentalmente da segnalare, però, che un conto è condividere la positività di approntare una « Costituzione di riserva », una sorte di paracadute per alcune situazioni di crisi, un altro conto è la sua concreta traduzione. Si veda a tale proposito l'emblematica attualissima querelle sul potere riconosciuto al Presidente nel testo della Bicamerale varato a novembre di « chiedere al Primo Ministro di presentarsi alla Camera dei deputati, per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia » (art. 66 lettera *d* del Progetto). Per alcuni tale potere è eccessivo perché un Presidente potrebbe cercare così di turbare un circuito fiduciario principale ben funzionante al solo scopo di far scattare quello di riserva in cui Egli avrebbe un ruolo maggiore.

Per altri tale potere è troppo limitativo perché comunque, in caso di crisi latenti, si risolverebbe in dichiarazioni formali di rinnovata coesione senza poter far venire alla luce o senza essere un reale deterrente contro le crisi latenti, contro cui costituirebbero rimedi efficaci altri poteri più forti come quello di revocare il Governo o di sciogliere discrezionalmente la Camera politica.

In secondo luogo, in relazione specificamente all'elezione del Capo dello Stato, vi sono problemi a ritenere tout court destinata al fallimento quella soluzione nel caso weimariano perché, almeno a prima vista, in quell'esperienza vennero a succedersi due fasi distinte: la prima a dominanza parlamentare (1919-1930), la seconda presidenziale (1930-1933). È vero che il primo Presidente, F. Ebert, a causa di disordini interni, fu eletto per tre anni dalla Costituente e poi fu confermato dal Reichstag nel 1922 per tre anni supplementari per cui la prima elezione diretta ebbe quindi luogo solo nel 1925. Di conseguenza si potrebbe ricollegare il fallimento solo alla fase di completa attuazione del dettato costituzionale. Esistono alcune ricostruzioni che propongono una chiave di lettura così drastica, ma forse le più fondate sono quelle non già che la contestano pregiudizialmente ma che ne criticano un aspetto specifico molto rilevante [già sottolineato criticamente in Mortati 1946, 29], cioè l'esistenza di una particolarità sia rispetto all'originario progetto del Governo che alla ricezione successiva del modello sin dalla revisione costituzionale austriaca del 1929: la legge ordinaria approvata dalla Costituente il 4 maggio 1920 che regolava l'elezione diretta non prevedeva il ballottaggio. Di conseguenza il secondo turno si presentava aperto a più candidati, anche non presentatisi al primo turno come sarebbe stato il caso di Hindenburg nel 1925, rendendo quindi necessaria la sola maggioranza relativa, non rappresentando quindi, in assenza di una forte legittimazione derivante da una maggioranza assoluta, un effettivo contrappeso rispetto alla frammentazione del Parlamento.

Per completare il ragionamento che dall'elezione diretta si estende agli ulteriori interventi diretti del corpo elettorale, è da rilevare che accanto ad essa la Costituzione di Weimar prevedeva poi un ampio spazio per questi attraverso la valorizzazione

dell'istituto del referendum e per di più referendum ed elezione diretta del Presidente venivano a saldarsi attraverso la possibile deposizione del Presidente per iniziativa del Reichstag a maggioranza di due terzi e con decisione finale a suffragio universale (con eventuale automatismo di rielezione in caso di decisione a Lui favorevole - art. 43). Ciò rendeva il Presidente politicamente responsabile e ben più forte di quello della III Repubblica francese, modello negativo dei Costituenti di Weimar. Tuttavia tali strumenti ebbero un valore marginale nell'evoluzione del quadro costituzionale.

In terzo luogo è vero che il principale imputato per il disastro è stato il sistema proporzionale, costituzionalizzato all'articolo 22 del testo di Weimar dove si parlava di elezioni « secondo i principi generali della rappresentanza proporzionale » rinviando poi alla « legge elettorale del Reich », approvata poi dalla medesima Assemblea Costituente il 27 aprile 1920 e soggetta ad alcune limitate modifiche dalla legge 6 marzo 1924. I due elementi cardine erano costituiti dall'automatismo tra voti validi e seggi (per cui ogni 60.000 voti veniva automaticamente assegnato un deputato, incentivando così la spinta alla partecipazione e provocando una variazione del numero complessivo di deputati) e dal recupero dei voti residui non utilizzati in prima istanza con un secondo livello di assegnazione dei seggi (rendendo così pressoché perfetto il meccanismo speculare). Il fatto che il proporzionalismo fosse portato a Weimar a livelli di tale purezza è parso a molti eccessivo, anche per una società obiettivamente lacerata in cui qualche forma di rappresentanza proporzionale, di criterio speculare tra voti e seggi, avrebbe dovuto comunque essere adottata. Il professor Ortino nel suo Manuale di diritto costituzionale comparato adottato in questo corso di laurea, ha richiamato le profetiche analisi del presidente del partito democratico Friedrich Naumann, emblematiche perché pronunciate tra le incomprensioni generali già in sede di Costituente: « sistema parlamentare e sistema proporzionale si escludono a vicenda » [cit. in Ortino 1994, 451]. In seguito, sul « perfettissimo sistema proporzionale » di Weimar ebbe a scrivere non senza tragica ironia, nel nostro Paese Massimo Severo Giannini

nel maggio 1945 che esso era « forse il più perfetto sin oggi escogitato, dei sistemi proporzionali, salutato a suo tempo dagli astrattisti come una vera "garanzia di democrazia"... Nulla era sprecato. Congegni precisissimi. Non tanto però quanto i cannoni da 88 di Krupp, i quali vennero su, in barba ad essi, per poi schiantarli e correre per il mondo » [cit. in Bettinelli 1982, 62].

Alle caratteristiche del sistema elettorale, che assicurava forti rendite di posizione agli eletti uscenti, in quanto con i limitati scarti di voti e seggi tra liste e grazie alle liste bloccate, la grande maggioranza conosceva già la propria sorte prima del voto, si deve anche la crisi dell'efficacia deterrente del potere di scioglimento a cui si ricorreva in modo tanto più frequente quanto impotente, col quale si entra nella *quarta questione prima segnalata, quella sui poteri costituzionali del Presidente più criticati*. Nonostante la necessità della controfirma del Cancelliere (in base alla norma generale dell'art. 50), lo scioglimento era divenuto nei fatti, grazie alla prassi di Governi di minoranza espressione del Capo dello Stato, un'esclusiva presidenziale perché il Cancelliere poggiava la propria autorità su quella del Capo dello Stato. A fugare ogni residuo dubbio una legge del 27 marzo 1930 aveva dato il potere di controfirma sullo scioglimento al Cancelliere subentrante per nomina presidenziale: quindi, nel caso di un Cancelliere che avesse voluto comunque resistere allo scioglimento, il potere di revoca del Capo dello Stato avrebbe tranquillamente aggirato il suo rifiuto di controfirma. Il problema però non stava tanto nella latitudine del potere di scioglimento del Capo dello Stato, quanto soprattutto nella sua efficacia nulla quale deterrente per le caratteristiche già segnalate del sistema elettorale (proporzionale purissima e lista bloccata). L'impossibilità di formare Governi stabili obbligava allo scioglimento, ma esso non poteva strutturalmente risolvere i problemi da cui era scaturito. Come ha scritto Duverger « che cosa avrebbe potuto fare un sistema parlamentare classico nella Germania pre-hitleriana?... L'esempio tedesco sottolinea solo l'impotenza di un Presidente eletto a suffragio universale a creare maggioranze parlamentari?... Ma chi dunque avrebbe al-

lora potuto farlo? » [1974, 132 s.], tant'è che lo stesso Autore finisce sinteticamente per descrivere il sistema weimariano come « un'anarchia temperata dall'influenza del Presidente » [1996, 515].

L'idea di « Costituzione di riserva » poggiava poi in modo particolare sul famoso articolo 48 della Costituzione di Weimar, che disciplinava lo stato di emergenza. Il secondo comma di tale articolo prevedeva che il Capo dello Stato potesse « prendere le misure necessarie al ristabilimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, quando essi siano (fossero stati) turbati o minacciati in modo rilevante e, se necessario, intervenire con la forza armata », potendo anche « sospendere in tutto o in parte l'efficacia dei diritti fondamentali » stabiliti in una serie di articoli richiamati nel testo. Il terzo comma limitava comunque significativamente i poteri del Presidente: « Di tutte le misure prese ai sensi dei precedenti commi il Presidente deve senza indugio dare notizia al Reichstag. Le misure stesse devono essere revocate se il Reichstag lo richieda ». Queste limitazioni furono poi di fatto scavalcate grazie agli scioglimenti ripetuti già richiamati in precedenza che impedirono in più casi la discussione parlamentare delle misure poste in essere dal Presidente o che punirono il Parlamento per averle abrogate. L'ultimo comma dell'art. 48 rinviava infine ad una legge ordinaria che non sarebbe mai stata emanata, accentuando quindi ulteriormente nella prassi la discrezionalità dei poteri presidenziali. Tuttavia questa espansione del potere presidenziale è anch'essa concettualizzabile come un effetto della crisi del sistema più che come una causa: sia gli scioglimenti ripetuti sia l'assenza della legge ordinaria di delimitazione di quelle prerogative avevano alla base la frammentazione della Camera. Come ha ben scritto Capitant, questa « sorta di Costituzione semplificata » prevista dall'art. 48 concentra nel Presidente della Repubblica il potere « di scegliere e di decidere il momento di questa sostituzione », ma « il dualismo weimariano sussiste intatto sotto la vigenza dell'articolo 48 » perché la Camera avrebbe potuto anche giungere a sfiduciare il Governo, oltre che a far revocare le ordinanze [Capitant 1982, 444].

Le quattro risposte specifiche da me proposte su questo punto, sia pure in modo volutamente e necessariamente un po' semplificadorio e sintetico [per valutazioni più ampie e quindi ricche di maggiori sfumature cfr. Lanchester 1984 e 1985] ci portano quindi a ritenere che l'elemento istituzionale chiave di debolezza non fosse in sé l'assetto dualista, né la latitudine dei poteri presidenziali, ma principalmente il sistema proporzionale puro, come già Naumann aveva capito nella Costituente del 1919. Certo vi è un'avvertenza particolare da utilizzare per non cadere in visioni troppo semplificatrici come quelle di Hermens che eleva questa verità parziale a spiegazione omnicomprensiva. La crisi di Weimar va senz'altro letta non isolando il dato del sistema elettorale, i suoi elementi di mero rispecchiamento delle divisioni, anzi di incentivo alla frammentazione, nonché di rigida dipendenza dei rappresentanti dai partiti attraverso la lista bloccata, ma facendo riferimento al contesto più ampio di una democrazia vista come una « conseguenza del fallimento del ruolo egemonico tedesco... come il prodotto della sconfitta », realizzata « fra parti estremamente eterogenee » e cresciuta in una « polarizzazione progressiva della società politica » e di « crisi permanente della società civile in un quadro internazionale estremamente fluido » [Lanchester 1985, 225-232].

4. *Continuità e discontinuità tra Weimar e Bonn.*

Esaurita la panoramica sulle principali problematiche relative alla Costituzione di Weimar nell'ambito di un ragionamento sui « semipresidenzialismi falliti », vi è da rilevare che indubbiamente la Legge Fondamentale di Bonn ha inteso reagire in modo opposto, con un quadro fortemente rappresentativo e monista, evitando l'elezione diretta del Capo dello Stato, il ricorso ai vari referendum e intervenendo con decisione sul sistema dei partiti con un arsenale di strumenti composto tra gli altri dal divieto dei partiti anti-sistema, particolarmente efficace nei primi anni della nuova esperienza democratica, dall'adozione di correzioni alla proporzionale e della mozione di sfiducia costruttiva [Ceccanti 1997 b, 89 ss.]. Ciò non significa che elementi di una « Costituzione di riserva » non siano anche rinvenibili nella Legge Fon-

damentale di Bonn, come ha puntualmente notato Mortati rispetto ai margini lasciati al Capo dello Stato, pur non eletto direttamente (ma non è questa una differenza insuperabile per farla scattare come si è ben visto nell'Italia di questi ultimi anni), di poter procedere allo scioglimento anticipato in caso di elezione di un Cancelliere minoritario (in alternativa alla nomina) e di rigetto della questione di fiducia e/o di poter far scattare su richiesta del Cancelliere a cui fosse stata negata la fiducia e col consenso del Bundestag lo « stato di necessità legislativa » *ex art. 81*, cioè un vero e proprio circuito fiduciario di riserva a favore di un Governo minoritario [Mortati 1973, 293 ss.]. È vero che a differenza di Weimar si pone il contrappeso del Tribunale Costituzionale, in grado di vigilare sulle eventuali violazioni della Costituzione in caso di applicazione dello stato di necessità legislativa (art. 81 u.c.) e di giudicare sulla colpevolezza del Presidente per violazione della Legge Fondamentale o di un'altra legge federale su accusa di una delle due Camere a maggioranza di due terzi (art. 61), ma soprattutto la diversità è data dalla solidità del circuito principale, rispetto alla quale la « Costituzione di riserva » si pone come deterrente efficace. A Weimar, invece, soprattutto a causa della proporzionale pura, il circuito ordinario era destinato strutturalmente a non poter funzionare una volta entrato in crisi con la fine delle coalizioni centriste autosufficienti e pertanto il circuito alternativo non poteva costituire un deterrente né un sostituto permanente.

Come già accennato, un rilancio del modello dualistico si sarebbe avuto solo a partire dall'esperienza gaulliana che avrebbe però apportato, tra le altre, una differenza fondamentale rispetto alla configurazione weimariana: l'adozione del sistema uninominale maggioritario a doppio turno, pur non formalmente inserita nel testo costituzionale ma consustanziale al sistema stesso, in luogo della proporzionale di Weimar. Solo allora il dualismo si è liberato dell'immagine di inefficienza per essere o elogiato o criticato per aspetti opposti di concentrazione del potere [Le Divellec 1994].

- BETTINELLI E., *Alle origini della democrazia dei partiti*, Milano, 1982.
- BURDEAU G., *Il regime parlamentare nelle Costituzioni europee del dopoguerra*, Milano, 1950 (ed. originale francese 1932).
- CAPITANT R., *Le rôle politique du Président du Reich*, 1932, in R. CAPITANT, *Ecrits constitutionnels*, Paris, 1982, pp. 435 ss.
- CECCANTI S., *Un modello storico di « semipresidenzialismo »: la Germania di Weimar*, in L. PEGORARO-A. RINELLA (cura di), *Semipresidenzialismi*, Padova 1997 a, pp. 267 ss.; *La forma di governo parlamentare in trasformazione*, Bologna, 1997 b.; *Cronache costituzionali italiane (1 gennaio-30 giugno 1998)*, di prossima pubblicazione in *Quad. cost.*, n. 2/1998.
- DUVERGER M., *La monarchie républicaine*, Paris, 1974; *Le système politique français*, Paris, 1996; *La forma di governo semipresidenziale: Francia, Italia ed Europa*, in *Dir. e soc.*, n. 2/1997, pp. 149 ss.
- FUSARO C., *La Finlandia in transizione fra semipresidenzialismo reale, semipresidenzialismo apparente e parlamentarismo*, in L. PEGORARO-A. RINELLA (a cura di), *Semipresidenzialismo*, 1997, cit., pp. 79 ss.
- HERMENS F., *La democrazia rappresentativa*, Firenze, 1968 (edizione originale tedesca, 1958).
- LANCHESTER F., *La forma di governo weimariana rivisitata*, in AA.VV., *Scritti in onore di E. Tosato*, Milano, 1984; *Alle origini di Weimar. Il dibattito costituzionalistico tedesco tra il 1900 e il 1918*, Milano, 1995; *La forma di governo parlamentare nell'Europa Centro-orientale: prime considerazioni*, in *Quad. cost.*, 1996, 2, pp. 259 ss.
- LAUVAUX P., *Le parlementarisme*, Paris, 1997.
- LE DIVELLEC A., *Parlementarisme dualiste: entre Weimar et Bayeux*, in *Revue française de Droit Constitutionnel*, n. 20/1994, pp. 749 ss.
- MOMMSEN W.J., *Max Weber e la politica tedesca. 1890-1920*, 1993 (ed. originale tedesca 1959)
- MORTATI C., *La Costituzione di Weimar*, Firenze, 1946; *Lezioni sulle forme di governo*, Padova, 1973.
- ORTINO S., *Diritto costituzionale comparato*, Bologna, 1994.
- RINELLA A., *La forma di governo semi-presidenziale della Quinta Repubblica. Profili metodologici della « circolazione » di un modello nell'Europa Centro-orientale*, Torino, 1997.
- SARTORI G., *Ingegneria costituzionale comparata. Strutture, incentivi ed esiti*, Bologna, 1995 (ed. originale inglese 1994).
- SCHMITT C., *Il custode della Costituzione*, Milano, 1981 (ed. originale tedesca,

- 1931); *Dottrina della Costituzione*, Milano, 1984 (ed. originale tedesca, 1928).
- SOULIER A., *Il sistema elettorale della Repubblica di Weimar*, in M. DUVERGER (a cura di), *L'influenza dei sistemi elettorali sulla vita politica*, Roma, 1958, pp. 92 ss. (ed. originale francese, 1950).
- VOLPI M., *Esiste una forma di governo semi-presidenziale?*, in L. PEGORARO-A. RINELLA, *Semipresidenzialismi*, 1997, cit., pp. 25 ss.